

FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione legale:	illimity Bank S.p.A.
Sede legale e amministrativa:	Via Soperga 9 – 20124 Milano
Numero Verde:	800 89 44 66
Sito Internet:	www.illimity.com
PEC:	illimity@pec.illimity.com
Capogruppo del Gruppo illimity Bank S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari N.:	245
N. di iscrizione all'Albo delle Banche:	5710
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano:	REA MI-2534291
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia	
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.	

Riservato all'Offerta Fuori Sede - Soggetto Collocatore

BFS PARTNER SPA

Ragione / Denominazione Sociale..... BFS PARTNER SPA
Nome e Cognome..... Cod. Identificativo.....
Indirizzo VIA LARGA 15 - 20122 MILANO Nr. Telefonico 02/65506222.....
Email..... info@bfsp.it.....
Iscrizione ad albo/elenco OAM..... Nr M111.....
Qualifica.....

CHE COS'È IL FACTORING

Caratteristiche

Il factoring è un prodotto attraverso il quale il Cedente trasferisce alla Banca, a titolo oneroso mediante Cessione, la titolarità dei Crediti, già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri), generalmente di natura commerciale, nei confronti di uno o più Debitori, incassando il Corrispettivo di Cessione.

Il contratto di factoring prevede la facoltà in capo alla Banca di concedere l'anticipazione, in tutto o in parte, del Corrispettivo di Cessione dei crediti ceduti.

Fra i servizi di factoring della Banca si annovera anche la valutazione dei potenziali Debitori italiani ed esteri, l'attività di gestione ed incasso, nonché il recupero, anche giudiziale, dei crediti.

La Cessione dei crediti è di norma comunicata ai Debitori (Cessione con notifica ai Debitori), salvo che il Cedente e la Banca concordino di non comunicare la cessione ai Debitori (Cessione senza notifica ai Debitori o *not notification*).

Il contratto di factoring è regolato dalla Legge n. 52 del 1991 e dal Codice Civile.

Eventuali varianti alle condizioni generali del contratto di factoring, in relazione a particolari settori merceologici, a specifiche tipologie di crediti ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifiche appendici alle condizioni generali del contratto di factoring.

FACTORING PRO SOLVENDO

Nel factoring Pro Solvendo, la Banca non assume il rischio della solvenza dei Debitori; il rischio del mancato o parziale pagamento da parte dei Debitori e l'insolvenza degli stessi rimane a carico del Cedente.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Principali rischi a carico del Cliente/Cedente

Il rischio di mancato pagamento da parte dei Debitori resta a carico del Cedente. Il Cedente garantisce dunque la solvenza dei Debitori e che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri).

Il mancato pagamento dei crediti ceduti alla scadenza da parte dei Debitori, l'eventuale inadempimento del Cedente anche di uno solo degli obblighi posti a suo carico nel contratto e la non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie prestate dal Cedente, legittimano la Banca a richiedere al Cedente l'immediata restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di pagamento del corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, oltre interessi maturati, commissioni e spese.

La Banca ha la facoltà di procedere alla compensazione di propri debiti con propri crediti, a qualsiasi titolo, vantati nei confronti del Cedente, ancorché non ancora liquidi ed esigibili.

Il rischio di revocatoria dei pagamenti dei Debitori è a carico del Cedente.

In caso di operazioni in valuta diversa da quella in cui è espresso il credito oggetto di cessione, il rischio di cambio resta a carico del Cliente. Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dal Cedente indipendentemente dal portafoglio di allocazione.

APPLICAZIONI OPERATIVE

Qui di seguito vengono riportate le tipologie in cui si può esplicare e combinare il factoring pro solvendo con i relativi rischi.

Factoring pro solvendo senza notifica (*not notification*)

Il factoring pro solvendo *not notification* prevede che la Banca si accordi con il Cedente per non comunicare la cessione ai Debitori ceduti, fatta salva la facoltà della Banca di provvedere in qualunque momento alla notifica della Cessione ovvero al verificarsi di alcune situazioni espressamente previste nel contratto tra Cedente e Banca.

Rischi a carico del Cedente: l'operatività *not notification* prevede, in aggiunta rispetto ai rischi già esplicitati per il Pro Solvendo, in forza del conferimento di un mandato a titolo gratuito da parte della Banca, lo svolgimento da parte del Cedente delle attività di gestione, incasso e sollecito dei crediti ceduti con obbligo di rendiconto nei confronti della Banca. In caso di violazione dei predetti obblighi, il Cedente è tenuto a restituire alla Banca quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo, oltre alle spese e agli interessi maturati sino alla data della restituzione.

Factoring pro solvendo maturity

In questa tipologia di operazioni di factoring, la Banca acquista crediti commerciali vantati dal Cedente verso uno o più Debitori interessati ad ottenere una dilazione di pagamento a titolo oneroso rispetto alla scadenza originaria dei crediti, previo riconoscimento incondizionato dei crediti stessi e nell'ambito di un accordo quadro di dilazione da stipularsi con ciascuno di essi. L'acquisto dei Crediti avviene senza assunzione del rischio da parte della Banca di mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori. Il corrispettivo dei Crediti ceduti viene normalmente accreditato al Cedente alla loro scadenza originaria, salva la possibilità di ottenerne l'anticipazione, in tutto in parte. L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del Cedente: l'operatività Maturity non presenta rischi aggiuntivi a carico del Cedente rispetto a quelli già evidenziati per il Pro Solvendo.

Factoring pro solvendo reverse factoring

L'operatività *reverse factoring* presuppone la formalizzazione di un accordo quadro di collaborazione tra il Debitore (o Grande Debitore) e la Banca. In tale ambito il Grande Debitore ha la facoltà di segnalare alla Banca nominativi di propri Fornitori interessati ad avviare un rapporto di factoring con la Banca e quest'ultima, previa valutazione del merito creditizio del Fornitore, potrà concedere una linea per la cessione di crediti senza assunzione del rischio di insolvenza del Grande Debitore. Le condizioni economiche applicabili ai predetti rapporti di factoring sono concordate di volta in volta tra ciascun Fornitore e la Banca. A fronte delle cessioni dei crediti dal Cedente alla Banca, quest'ultima, previo riconoscimento incondizionato dei crediti, potrà anticiparne in tutto o in parte il Corrispettivo di Cessione.

Rischi a carico del Cedente: l'operatività reverse factoring non presenta rischi aggiuntivi a carico del Cedente rispetto a quelli già esplicitati per il Pro Solvendo.

REQUISITI DI SOTTOSCRIZIONE/UTILIZZO

Le operazioni Factoring pro solvendo possono essere effettuate da soggetti che non siano consumatori né clienti al dettaglio.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura massima a carico del cliente.

COMMISSIONI ALLA CESSIONE		Limite massimo
C101	COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI AL NETTO DI NOTE CREDITO	3,50%
C102	COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DI NOTE CREDITO	4,50%
C104	COMMISSIONI FALT PER ANTICIPO CREDITI FUTURI	6,00%
C130	COMMISSIONI FLAT SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI SU OPERAZIONI DI SCONTO	4,50%
COMMISSIONI PERIODICHE		Limite massimo
C112	COMMISSIONE GESTIONE MENSILE A DECORRERE DALLA DATA DI CARICO AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	1,00%
C115	COMMISSIONE MENSILE SUL SALDO CONTO CESSIONE DI FINE MESE	1,00%
C123	COMMISSIONE MENSILE PLUS – FACTORING SUI CREDITI IN ESSERE A FINE MESE A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	0,75%
C142	COMMISSIONE DI GESTIONE MENSILE DA PERCEPIRE SUL SALDO DEI CREDITI	1,00%
SPESE INCASSO		Limite massimo
C201	SPESE PER INCASSO RICEVUTE EFFETTI	20,00
C203	SPESE EMISSIONE ED INCASSO RI.BA	20,00
C220	SPESE INCASSO SDD	20,00
C224	SPESE INSOLUTI EFFETTI	30,00
C222	SPESE INSOLUTI RI.BA.	30,00
C225	SPESE INSOLUTI SDD	30,00
C231	SPESE RICHIAMO EFFETTI	20,00
C230	SPESE RICHIAMO RI.BA.	20,00
SPESE ISTRUTTORIA		Limite massimo
C401	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA E REGISTRAZIONE CONTRATTO	1.000,00
C403	SPESE DI RINNOVO PRATICA	1.000,00
C411	SPESE INFORMAZIONE PER DEBITORE	200,00
C412	SPESE RINNOVO INFORMAZIONI DEBITORE	150,00
C413	SPESE DI VALUTAZIONE PER DEBITORE	250,00
C604	COSTO SERVIZIO WEB FACTORING (ANNUALE)	50,00
SPESE GESTIONE DOCUMENTI		Limite massimo per documento
C150	SPESE HANDLING PER DOCUMENTI E/O FATTURE	45,00
C188	SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE / A TERZI	250,00
C189	SPESE NOTIFICA COMUNICAZIONE AL DEBITORE	45,00
C200	RECUPERO SPESE BOLLI	100,00
SPESE DI CONTO		Limite massimo
C181	SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALI	300,00
C182	SPESE TENUTA CONTO MENSILI	100,00
SPESE BONIFICI		Limite massimo
C190	SPESE DI BONIFICO	50,00
GIORNI VALUTA INCASSI		Limite massimo
C501	GIORNI FISSI DI VALUTA PER INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO	15 gg
C511	GIORNI FISSI DI VALUTA PER INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO RI.BA.	15 gg
C517	GIORNI FISSI DI VALUTA DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO EFFETTI	20 gg
C563	GIORNI FISSI DI VALUTA DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO SDD	10 gg
GIORNI VALUTA BONIFICI		Limite massimo
C532	GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICO STESSA BANCA	3 gg
C538	GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICO SU ALTRA BANCA	5 gg
GIORNI VALUTA DI SCONTO		Limite massimo
C523	GIORNI DI VALUTA FISSI PER OPERZIONI DI SCONTO CON SCADENZA A RIMESSA DIRETTA	30 gg
C524	GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON SCADENZA A RIMESSA DIRETTA	20 gg
C526	GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON SCADENZA A MEZZO RI.BA.	20 gg

INTERESSI A CARICO DEL CEDENTE		Limite massimo
C301	TASSO DI INTERESSE CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA	6,50%
C306	TASSO DI INTERESSE CON LIQUIDAZIONE ANTICIPATA (SCONTO RAZIONALE)	6,50%
TASSO INTERESSI MORATORI		Limite massimo
TASSO DI INTERESSE DI MORA		8,00%
PERIODICITÀ LIQUIDAZIONE INTERESSI		TRIMESTRALE
SPREAD SU ANTICIPAZIONI		Limite massimo
ANTICIPAZIONI IN EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO EURIBOR (FLOOR ZERO)		6,50%
ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR 3 MESI CON PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE INTERESSI		6,50%

Relativamente all'indice "Euribor", la Banca si impegna ad applicare le misure di salvaguardia previste dal Piano di Gestione dei Benchmark della Banca (di seguito "il Piano"), monitorando gli eventi che comportano una indisponibilità del valore del predetto indice.

Qualora venisse rilevato un evento che ne causi l'indisponibilità temporanea, la Banca si rimetterà alle istruzioni di contingency fornite dall'Amministratore dell'Euribor, ovvero lo European Money Markets Institute (di seguito, EMMI).

Nel caso in cui la Banca dovesse individuare ed accertare uno degli eventi di cessazione permanente di seguito riportati, attuerà le corrispondenti azioni previste nel Piano:

- una dichiarazione da parte di EMMI in merito a:
 - cessazione del benchmark o sua impossibilità di essere determinato accuratamente;
 - prolungarsi di uno scenario di contingency che non possa risolversi in tempi ragionevoli;
 - variazione sostanziale della metodologia per la determinazione dell'Euribor;
- una dichiarazione dell'autorità che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011, è competente della supervisione di EMMI, riguardante la revoca o sospensione dell'autorizzazione di quest'ultimo;
- un atto di esecuzione da parte della Commissione Europea che designi uno o più sostituti dell'Euribor, ai sensi dell'art. 23 ter del Regolamento (UE) 2016/1011.

Le azioni previste nel Piano nei casi di cessazione permanente dell'indice prevedono, in estrema sintesi, che la Banca:

- adotti, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, l'indice sostitutivo dell'Euribor che le Parti sin d'ora convengono di individuare nell'indice "€STR" pubblicato giornalmente dalla Banca Centrale Europea (BCE). Con la stessa delibera la Banca individuerà anche l'indice che sostituirà l'"€STR" qualora, successivamente, nel corso di applicazione dello stesso al presente Contratto, dovesse verificarsi uno degli eventi di cui al comma 3 del presente articolo;
- qualora, al momento della sostituzione sia stato accertato, sulla base di una valutazione di conformità effettuata dall'autorità nazionale competente ai sensi dell'art. 23 ter, par. 5, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/1011, che l'indice "€STR" (o altro indice sostitutivo individuato ai sensi del presente articolo) non rispecchia più, oppure rispecchia con differenze significative, il mercato o la realtà economica sottostanti che l'Euribor intende misurare, e che la sua applicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare come indice sostitutivo, a propria discrezione, uno di quelli che la Commissione Europea avrà individuato come sostituto dell'Euribor;
- informi tempestivamente la clientela, secondo le modalità di comunicazione pattuite nel presente Contratto, circa l'adozione dell'indice sostitutivo con decorrenza dall'inizio del primo periodo successivo all'ultima rilevazione disponibile dell'Euribor prima della sua cessazione.

L'individuazione di un indice alternativo impatta sulla determinazione del tasso applicato. All'indice così individuato potranno inoltre essere applicati, laddove contrattualmente previsti, spread o maggiorazioni per la determinazione del tasso di interesse.

Si considerano gratuiti i costi relativi alle comunicazioni di trasparenza inviate in forma cartacea, tramite servizio Web Online Factoring ovvero in forma elettronica (PEC), in funzione della scelta effettuata dal Cedente.

Simulazione dell'impatto della variazione del tasso di cambio sull'ammontare totale da rimborsare a scadenza. L'importo del finanziamento è stato calcolato ipotizzando un controvalore pari a € 100.000,00.

La simulazione ipotizza un deprezzamento pari al 20% contro Euro della divisa di denominazione del finanziamento nel periodo tra l'apertura e l'estinzione del finanziamento stesso.

Divisa Finanziamento	Cambio Divisa/Euro all'accensione del Finanziamento	Importo finanziamento divisa	del in	Cambio Divisa/Euro all'estinzione	Controvalore in Euro all'estinzione	Differenza in Euro all'estinzione	Controvalore in divisa della differenza in Euro
USD	1,12	112.000		1,344	83.333	-16.667	- 24.400
GBP	0,84	84.000		1,008			- 17.200
JPY	129,20	12.920.000		155,004			-2.665.653

La simulazione ipotizza un apprezzamento pari al 20% contro Euro della divisa di denominazione del finanziamento nel periodo tra l'apertura e l'estinzione del finanziamento stesso.

Divisa Finanziamento	Cambio Divisa/Euro all'accensione del Finanziamento	Importo del finanziamento in divisa	Cambio Divisa/Euro all'estinzione	Controvalore in Euro all'estinzione	Differenza in Euro all'estinzione	Controvalore in divisa della differenza in Euro
USD	1,12	112.000	0,896	125.000	25.000	24.400
GBP	0,84	84.000	0,672			17.200
JPY	129,20	12.920.000	103,36			2.665.600

Cambio rilevato al 24/11/2021

Le simulazioni sono state effettuate in conto capitale

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato sul sito internet di illimity Bank S.p.A. www.illimity.com.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso al costo degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

È facoltà delle parti, purché non inadempienti, recedere in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto dandone comunicazione all'altra parte a mezzo di raccomandata a/r ovvero mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, dandone comunicazione al Cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi. Tali modifiche si intendono approvate se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 (quindici) giorni

Foro competente – Reclami – Soluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione

Il presente Contratto ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso sono regolati dalla legge italiana. Ai fini della determinazione del foro competente, la Banca elegge domicilio in Milano presso la propria sede legale in Via Soperga, n. 9, 20124 Milano. Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cedente e la Banca in relazione all'interpretazione e all'applicazione del contratto di factoring, il Cedente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a illimity Bank S.p.A. Via Soperga, n. 9, 20124 Milano o all'indirizzo e-mail reclami@illimity.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata illimity@pec.illimity.com.

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale reclamo.

Se il Cedente non è soddisfatto della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cedente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui al predetto D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolta nel caso in cui il Cedente abbia esperito il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo innanzi all'ABF".

Banca (o Cessionario)	Indica illimity Bank S.p.A.
Cedente (o Fornitore)	Indica la persona giuridica, cliente della Banca, ovvero la controparte del contratto di factoring.
Cessione	Si intende il negozio giuridico mediante il quale il Cedente – in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 52/1991 e/o dal cod. civ. – trasferisce al Cessionario, anche in massa, i propri Crediti esistenti e/o futuri (come di seguito definiti).
Corrispettivo di Cessione	Indica un importo pari al valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattienga all'atto del pagamento.
Credito	Indica: <ul style="list-style-type: none"> a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi; b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Debitore	Indica la persona giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.
Dilazione	Indica la proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che la Banca può concedere, a titolo oneroso, al Debitore.
Grande Debitore	Indica la persona giuridica che, in forza di un accordo quadro di collaborazione (<i>reverse factoring</i>) stipulato con la Banca, ha la facoltà di segnalare alla stessa nominativi di propri Fornitori interessati ad avviare un rapporto di factoring.
Pro solvendo	Indica la modalità di cessione senza assunzione del rischio di solvenza del Debitore da parte del Cessionario. Il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore rimane quindi a carico del Cedente.
Plafond	Indica il limite quantitativo all'assunzione di rischio da parte del Factor del mancato pagamento del Debitore.
Pagamento del corrispettivo	Pagamento operato dalla Banca al cliente (Cedente) del Corrispettivo di Cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente (Cedente) medesimo.
Pagamento anticipato del corrispettivo	Pagamento operato dalla Banca al cliente (Cedente) per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente (Cedente) ed a discrezione della Banca prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.
Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring	Assunzione da parte del Cessionario del rischio di insolvenza del Debitore, previa determinazione del Plafond.
Interessi	Corrispettivo periodico dovuto dal cliente (Cedente) o dal Debitore alla Banca in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del Corrispettivo di Cessione di credito operata dalla Banca o della concessione da parte di quest'ultima di una Dilazione per il pagamento del debito. Divisori applicati: divisore civile (365/366) per le operazioni in Euro; divisore commerciale (360) per le operazioni in altra valuta.
Valuta	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
Tasso di mora	tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Commissione	Indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Cessionario del rischio di mancato pagamento dei Debitori e/o per la concessione ai Debitori di Dilazioni di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti.

	<p>a) commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato;</p> <p>b) commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della Cessione dei Crediti sul loro ammontare;</p> <p>commissione di plusfactoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei Crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento</p>
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi verrà valorizzato "0".
Spese handling	Spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
Spread	maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione
Tasso Effettivo Globale Medio	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, e quindi vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Reclamo	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.